

## TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate


# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

·	
riunito in Camera di Consiglio nelle pe	rsone dei Magistrati:
dr. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dr. Luca Fuzio	- Giudice
d.ssa Maria Magrì	- Giudice estensore
nel procedimento n. 378/2024 P.U. p	er l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
•	promosso da
ELVANA ALBICINI (C.F. LBCLVI	N55A68F257Q), rappresentato e difeso dall'avv.
	- ricorrente -
	*******
ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione co	ontrollata del patrimonio
	******













P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ELVANA ALBICINI (C.F. LBCLVN55A68F257Q);
   nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magrì;
   nomina liquidatore il dr. IVAN RINALDI;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il solo reddito da pensione del ricorrente che ecceda la misura di € 150,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versarlo al liquidatore, nonché di versare ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti



# Sent. n. 247/2024 pubbl. il 15/11/2024 Rep. n. 269/2024 del 15/11/2024

maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;

### 7) dispone che il liquidatore:

- a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
- d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 8) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.



# Firmato Da: MAGRI' MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410

# Sent. n. 247/2024 pubbl. il 15/11/2024 Rep. n. 269/2024 del 15/11/2024

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 13/11/2024

Il Giudice est.

d.ssa Maria Magrì

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta

